

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORVA DETTASCA

"A.S.D. SAAM. e. ROMAGNA MALATESTIANA"

Art 1 - Denominazione, sede 1) È costituita un'associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE SALA D'ARME ACHILLE MAROZZO e. ROMAGNA MALATESTIANA" (d'ora innanzi per brevità anche associazione), con sede legale in Gemmano Via Villa 90, rappresentata ed amministrata secondo le disposizioni contenute nel presente Statuto e dal Regolamento interno che si rendesse necessario alla gestione delle attività associative.

2) È facoltà dell'Assemblea ordinaria degli associati (di seguito "Assemblea") di variare la sede sociale. L'associazione potrà costituire sedi secondarie nel numero e nelle località che più riterrà opportuni al fine di migliorare il raggiungimento degli scopi sociali, nonché svolgere la propria attività in sedi operative previa delibera del Consiglio Direttivo.

3) La denominazione sociale potrà essere integrata e/o modificata con altre espressioni previa decisione dell'Assemblea dei Soci.

4) La modifica della sede legale, all'interno dello stesso territorio comunale di riferimento, nonché la costituzione di nuove sedi, non costituiscono modifica dello Statuto.

5) Il Presidente, o suo delegato, provvederà a comunicare tempestivamente detta eventuale variazione all'Amministrazione finanziaria, alle Pubbliche Amministrazioni ed agli Enti che gestiscono albi e registri cui l'associazione risulterà iscritta.

Art 2 - Natura e durata 1) L'Associazione è costituita in forma di associazione non riconosciuta ex art. 36 e ss. c.c. ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 della L. 289/2002, nonché della legge 383/2000, ed è a carattere apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro: durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2) L'associazione è, altresì, caratterizzata dalla democraticità della struttura interna, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche sociali; svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi nel rispetto delle normative in materia, non ha quale finalità la tutela esclusiva d'interessi economici dei soci.

3) La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

4) L'associazione sussistendone i presupposti potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.

5) L'Associazione presenterà domanda di ammissione a socio dell'ASD Sala D'Arme Achille Marozzo (in seguito SAAM per brevità) secondo le norme statutarie e regolamentari della predetta associazione che dichiara sin da ora di conoscere ed accettare.

6) L'Associazione conseguita l'iscrizione quale socio della SAAM, potrà utilizzare e fregiarsi del marchio e del logo della SAAM, come disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento di quest'ultima che dichiara sin da ora di accettare ed ai quali si obbliga a conformarsi. 출

7) L'Associazione in ogni caso conserva la propria autonomia decisionale, operativa, amministrativa e patrimoniale oltretutto fiscale rispetto alla SAAM, dichiarando sin da ora di esonerare quest'ultima da qualsiasi responsabilità con riferimento all'attività esercitata ed alla gestione dell'associazione.

8) L'Associazione dovrà prevedere e garantire idonee forme assicurative per la responsabilità civile dell'associazione nei confronti di terzi e dei suoi soci anche tra loro.

Art. 3 - Finalità e scopo associativo 1) L'Associazione, conseguita l'iscrizione quale socio della ASD SAAM, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione e la pratica della disciplina delle Arti marziali storiche occidentali ed in particolare

della scherma storica italiana, ivi compresa la disciplina ed il controllo del maneggio delle armi bianche in Italia durante i secoli XV e XVI, con particolare attenzione alla cosiddetta "Scuola Bolognese", e comunque di attività sportive in ambito dilettantistico nel rispetto delle norme di

settore, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci.

2) La sede operativa delle singole attività potrà non coincidere con la sede sociale e sarà decisa dal Consiglio Direttivo, in base alle esigenze dell'associazione, fra le strutture disponibili che posseggano i requisiti necessari.

3) L'associazione si prefigge di praticare e propagandare le attività sportive nelle discipline sopra indicate, in particolare, ha per finalità istitutive la pratica, l'insegnamento, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica degli sport nelle discipline sopra indicate, attraverso la fattiva Collaborazione degli associati, nonché tutte le attività accessorie per il raggiungimento dei suoi scopi, anche di natura diversa da quella sportiva.

A tal fine a titolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione potrà:

a) realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica delle discipline sportive sopra indicate,

b) organizzare e partecipare a gare e/o manifestazioni sportive agonistiche e non, nonché organizzare eventi sportivi destinati ai propri associati ed agli associati dell'ente e/o degli enti di riferimento a carattere nazionale a cui l'associazione intenderà affidarsi per perseguire i propri fini istituzionali;

c) indire corsi di formazione e corsi di aggiornamento interni all'associazione in favore dei propri soci e degli associati o partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima disciplina e che per legge o regolamento fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale,

d) organizzare eventi sportivi, gare, campus, centri estivi, convegni diretti ed in stretta connessione al raggiungimento dello scopo sociale;

e) organizzare attività motorie per tutte le utenze (bambini, ragazzi, adulti, anziani ecc.);

f) fornire e garantire supporto tecnico e materiale didattico, Culturale e ricreativo ai soci,

g) favorire e garantire ai propri associati, che ne facciano richiesta, la frequenza di corsi di aggiornamento e perfezionamento nelle discipline suddette organizzati da soggetti terzi, previa delibera del Consiglio Direttivo,

h) organizzare viaggi per trasferte, in Italia ed all'estero, utili ed in stretta connessione al raggiungimento dello scopo sociale, destinati ai propri soci e agli associati o partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima disciplina e che per legge o regolamento fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa amministrativa e fiscale,

i) realizzare l'edizione e pubblicazione di riviste sociali, di libri e di altre pubblicazioni periodiche e non, la produzione di materiale audiovisivo, artistico, grafico e pacchetti multimediali esclusivamente per scopi istituzionali;

D nella propria sede, sussistendone i presupposti, Svolgere attività Culturale e ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

4) L'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività che possano consentire di conseguire gli scopi primari dell'associazione di cui ai punti precedenti; in particolare se necessario o utile per il conseguimento dello scopo sociale, l'associazione, nel rispetto della propria natura, dei propri scopi, delle normative tributarie e fiscali e comunque di quelle applicabili, potrà svolgere tutte quelle attività commerciali, finanziarie e mobiliari deliberate dall'organo direttivo, che in ogni caso abbiano carattere marginale e siano strumentali e di supporto allo svolgimento delle attività istituzionali quali, ad esempio:

- partecipare, aderire o collaborare con altri enti, scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, società o associazioni aventi oggetto affine, analogo o Complementare al proprio,
- possedere, gestire, prendere o dare (ad altre associazione) in locazione ed in uso impianti sportivi o porzione di essi;
- operare in convenzione con enti pubblici territoriali e non;
- promuovere raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore o di servizio ai sovventori;
- Compiere ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale ed in ogni caso esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con finalità di autofinanziamento, nel rispetto delle normative amministrative e fiscali vigenti.

Art 4 - Associazione e Affiliazione 1) L'Associazione diventerà socio della SAAM a seguito di delibera del Consiglio Nazionale della medesima, e dichiara di conoscere, accettare ed uniformarsi allo Statuto, ai regolamenti e comunque alla delibere e decisioni emanate dalla stessa SAAM.

2) L'Associazione, sussistendone i presupposti, potrà procedere altresì alla propria affiliazione alla Federazione Sportiva di riferimento secondo le proprie finalità sportive, nonché agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni.

3) Con l'affiliazione l'Associazione dichiara di accettare incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, della federazione di appartenenza, nonché agli statuti ed ai regolamenti dell'ente o degli enti di promozione sportiva a cui deciderà di affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi Competenti dell'ente di promozione e/o della federazione e/o del CON dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

4) L'associazione si impegna a svolgere e a far svolgere l'attività sportiva ai soci e praticanti nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme emanate dalla SAAM.

Art. 5 - Soci 1) Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche che le persone giuridiche senza scopo di lucro o economico che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

2) Il numero dei soci è illimitato. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano. Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri Conferiti loro dallo Statuto a prescindere da eventuali distinzioni.

3) Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta

da parte del Consiglio Direttivo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della predetta domanda da parte del Consiglio Direttivo

il cui giudizio deve sempre essere motivato e Contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea ordinaria.

4) in caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

5) La quota associativa è personale, non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

6) i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo. Essi possono dimettersi comunicando la loro dimissione per iscritto all'Associazione in persona del Presidente pro-tempore.

7) Il socio che non provveda al pagamento della quota annuale secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, perderà la qualifica di associato ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, primo comma lett.b).

8) soci dell'Associazione entrano a far parte della SAAM nella qualità di tesserati secondo le modalità ed i termini previsti dallo Statuto e dai Regolamenti da questa emanati che dichiarano di accettare.

in particolare i soci dell'associazione dichiarano di accettare incondizionatamente anche i Regolamenti di natura tecnica e attinenti alle Competizioni agonistiche o amatoriali emanati dalla SAAM, accettando e riconoscendo in particolare i graditecnici della SAAM sia per i praticanti che per gli istruttori, i programmi tecnici e i Conseguenti esami e ogni altra disposizione tecnica, oltre ai regolamenti di gara, i protocolli di sicurezza e ogni altra disposizione e regolamento che influisca sulla pratica dell'attività sportiva realizzata.

9) soci s'impegnano ad uniformarsi e ad ottemperare alle deliberazioni assunte dagli Organi della SAAM e/o dell'Associazione per quanto di competenza, nonché ad accettarne le decisioni riguardanti l'attività della medesima.

Art 6 - Diritti dei Soci1) Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee Sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2) Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 17

3) La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle attività dell'associazione e, inoltre, a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione, come da apposito Regolamento eventualmente emanato dagli Organi competenti dell'associazione in conformità e nel rispetto di quelli emanati dalla SAAM.

4) i soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi come deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

5) Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo, non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art. 7 - Perdita della qualifica di associato 1) La qualità di socio si perde;

art. 5 co. 6,

b) per il mancato versamento della quota associativa annuale protrattosi per almeno tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;

c) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione,

d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e/o regolamentari e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi e dell'immagine sociali.

2) Al socio che non rispetta in tutto o in parte le disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti dell'associazione saranno applicate le seguenti sanzioni:

- Ammonizione: viene comminata per lievi mancanze nell'applicazione dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi sociali;

- Diffida: viene applicata per le ripetute mancanze per cui è previsto l'ammonizione.

- Sospensione fino ad un massimo di 12 mesi: viene applicata in caso di recidiva per le violazioni per cui è prevista la diffida; per gravi mancanze nell'applicazione dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi sociali, nonché in tutti i casi che abbiano comportato il rischio di danni patrimoniali o di immagine dell'Associazione degli Organi sociali e dei loro componenti, o di altri soci. In tal caso, fermo restando il pagamento della quota sociale, durante il periodo di Sospensione il socio non potrà partecipare ad eventuali elezioni, alle attività promosse dall'associazione, non potrà accedere alla sede sociale.

- Espulsione/radiazione: viene applicata in caso di recidiva delle mancanze che prevedono l'applicazione della sospensione, per atti e comportamenti che abbiano comportato danni patrimoniali o all'immagine e al buon nome dell'Associazione, degli Organi sociali e dei loro componenti, o di altri soci; nei casi in cui il socio tenga una condotta non degna o comunque disdicevole; nei casi previsti dal presente articolo.

3) Le esclusioni e/o le radiazioni di cui ai commi precedenti sono deliberate con voto a maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di espulsione/radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

Art. 8 - Esercizi sociali 1) L'esercizio finanziario decorre dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

2)

Il Patrimonio dell'associazione è formato da:

- Quote associative, contributi degli Associati, contributi di soggetti privati, di Società ed Enti, contributi dello Stato, della Regione, del Comune, del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e di altri Enti ed Istituzioni pubbliche e/o private, donazioni e lasciti testamentari, liberalità erogate da terzi, rimborsi derivanti da Convenzioni,

Entrate derivanti da attività commerciali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, quale complemento e supporto dell'attività istituzionale,

- Ogni altra entrata o contributo di qualunque genere e tipo, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

2) Costituiscono inoltre il fondo Comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

3) il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né a fatto del suo scioglimento.

È fatto espresso divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che tale distribuzione non sia prevista per legge

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 10 - Rendiconto economico e finanziario 1) il consiglio direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

2) rendiconto economico finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3) il rendiconto annuale economico e finanziario deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale degli associati entro 4 mesi dal termine dell'esercizio sociale e deve restare depositato presso la sede sociale nei 5 giorni precedenti l'Assemblea che lo deve approvare. Ogni socio ha diritto ad ottenerne copia, previa richiesta formale.

Art 11 - Organi sociali 1) Gli organi sociali sono obbligatori:

a. l'Assemblea generale dei soci; b. il Presidente; c. il Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Assemblea generale degli associati - funzionamento 1) L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'ente. Essa rappresenta la totalità degli associati e le sue delibere vincolano tutti gli associati, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

2) L'Assemblea si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati; è indetta dal Presidente del Consiglio Direttivo e deve essere convocata almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione o con comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella Convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3) l'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno.

Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 10

an

c) rispettare i limiti di rieleggibilità previsti dal presente statuto.

3) Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo 1) il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a cinque membri eletti dall'assemblea tra tutti gli associati di maggiore età ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Il numero di consiglieri da eleggere sarà determinato, nel rispetto dei anzidetti, di volta in volta, dall'assemblea elettiva dei soci prima di procedere alla votazione. Consiglieri saranno eletti dall'assemblea stessa con scrutinio segreto.

2) Viene eletto ogni quattro anni dell'Assemblea degli Associati. Elegge tra i propri membri il Vice Presidente ed il Segretario ed il Tesoriere. Consiglieri così eletti restano in carica sino alla prossima assemblea elettiva degli associati.

3) I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili, alla carica di Consiglieri, per un massimo di tre mandati, e di due invece alla carica di Presidente. Tale disposizione si applica e produrrà i propri effetti a partire dalle prossime elezioni. Ai fini del calcolo del limite dei tre mandati si terrà conto di quelli pregressi e precedenti rispetto all'approvazione del presente statuto.

Art 19 – Poteri 1) il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando sia richiesto da 1/3 dei membri del Consiglio; è convocato mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere a mezzo lettera, telefax, o comunicazione e-mail, con almeno 5 giorni di anticipo sulla data della riunione, in assenza delle predette formalità, il Consiglio è comunque validamente riunito se sono presenti tutti i suoi membri.

C

O

평

C

C

コ

-

本

-

Il Consigliere che per almeno tre volte non si presenti alle riunioni regolarmente convocate, senza giustificato e comprovato motivo, può essere dichiarato dalla carica.

2) il Consiglio è investito dei più ampi poteri di ordinaria amministrazione dell'Associazione per il conseguimento dell'oggetto sociale di cui all'art. 3, salve in ogni caso le competenze riservate all'Assemblea Generale degli associati.

3) il Consiglio Direttivo può nominare Commissioni, ricercandone i membri anche al di fuori dell'ambito associativo, con incarichi specifici e limitati nel tempo. In particolare il Consiglio Direttivo.

3, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea,

b. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne controlla l'esecuzione; C. amministra il patrimonio e decide sugli investimenti patrimoniali;

d. determina l'importo delle quote associative;

e. conferisce e revoca procure,

箭。 determina l'importo dei compensi eventualmente spettanti a coloro i quali sono investiti di specifici compiti svolti a favore dell'Associazione, 3. decide sull'ammissione e sulla radiazione degli associati effettivi con proprio giudizio motivato,

h attribuisce le mansioni ai singoli Consiglieri;

i. predisporre eventuali regolamenti interni e conferisce incarichi per il funzionamento dell'associazione;

J. ogni altro argomento o disposizione necessari e/o utili per il conseguimento dello scopo associativo, nonché previsti dal presente Statuto. K. redige annualmente il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

4) Per l'esecuzione delle norme Statutarie il Consiglio Direttivo potrà provvedere all'emanazione ed all'aggiornamento di appositi regolamenti attuativi. Le norme dei suddetti regolamenti dovranno corrispondere alle disposizioni ed ai principi espressi nel presente statuto. Le norme regolamentari predette hanno valore per tutti i soci indistintamente.

Art. 20 - Deliberazioni 1) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessario che alla riunione prenda parte la maggioranza dei consiglieri in carica.

2) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti senza tenere conto degli astenuti.

Art. 21 - Decadenza degli organi associativi 1) Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

2) Nel caso di dimissioni o cessazione della carica della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro 90 giorni l'Assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del Presidente. Fino alla nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

3) Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata entro 90 giorni l'Assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione

ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto in regime di prorogatio.

Art 22 - Il Presidente 1) il Presidente è eletto dall'Assemblea, dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Il Presidente è rieleggibile per un massimo di due mandati complessivi.

Art 23 – Poteri 1) Al Presidente e, nell'ambito dei loro poteri, agli eventuali Consiglieri delegati, spettano la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

2) il Presidente, oltre a quanto ulteriormente previsto dal presente statuto, convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e ne firma le delibere ed ha il potere di:

- firmare lettere, mandati di pagamento, assegni e tutti gli atti d'ufficio,

- dare esecuzione alle deliberazioni sociali,

- rendere conto all'Assemblea dell'operato del Consiglio Direttivo,

- sovrintendere all'amministrazione e all'osservanza dello Statuto.

Art. 24 – Vicepresidente 1) Il Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo, sostituisce in ogni sua funzione il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 25 - Il Segretario ed il tesoriere 1) Il Segretario cura la redazione dei Verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli ASSociati e provvede a

MINA

2) il Tesoriere Sura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché della riscossione e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 26 - Pubblicità e trasparenza degli atti 1) La nomina e la variazione dei titolari degli organi associativi devono essere comunicati agli enti di promozione e alle federazioni di appartenenza unitamente a copia del verbale. Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali deve essere assicurata una sostanziale trasparenza e pubblicità degli atti relativi all'associazione con particolare riferimento ai bilanci e rendiconti annuali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera una copia dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 27 - Scioglimento 1) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei rappresentanti degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2) L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio associativo.

3) La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore d'altra associazione che persegue finalità sportive di pubblica utilità e di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art 28 – Vincolo di Giustizia 1) L'associazione ed i suoi soci riconoscono espressamente la competenza degli Organi di Giustizia della SAAM secondo quanto previsto nello Statuto e nel Regolamento di Giustizia di quest'ultima nelle materie ivi indicate ovvero nei rapporti interni tra SAAM, associazioni e tesserati, e si impegnano a non adire gli organi di giustizia ordinaria se non dopo aver esaurito tutti i rimedi ed i gradi previsti dalla SAAM tenuto conto di quanto previsto dalla Legge n. 280 del 2003 e successive modificazioni. Rimane ferma la competenza degli organi dell'associazione per le vicende interne alla stessa che non riguardino i rapporti con la SAAM e le materie di sua competenza.

Art 29 - Norme di rinvio 1) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia, se applicabili, ed alle norme stabilite dalle organizzazioni e/o dalle associazioni di appartenenza dell'associazione.

Art. 30 - Disposizioni Finali il presente Statuto modifica e sostituisce ogni ulteriore e precedente Statuto dell'associazione.

ومعالم [5] نوسون

| M

1743. 72

t

